


La repressione criminale  
nella Roma repubblicana  
fra norma e persuasione

a cura di  
Bernardo Santalucia

Collegio di Diritto Romano 2007  
Cedant

IUSS Press, Pavia - Italia  
2009



## Sulla funzione del *quaesitor* Testi e ipotesi

STEFANO LIVA  
*Università di Brescia*

1. Con il termine *quaesitor* ci si riferisce generalmente al presidente di una *quaestio*, indipendentemente dal fatto che sia capitale o meno; in quanto ben distinto dai giurati, non voterebbe e non avrebbe alcun potere significativo sul procedimento se non un generico ruolo di guida che ne fa una sorta di moderatore.<sup>1</sup>

Per quel che concerne il voto, l'unica voce dissonante è ascrivibile al Mommsen, il quale nello *Strafrecht*, contrariamente ad una sua stessa precedente convinzione, sostenne che il *quaesitor*, certamente in alcuni casi, verosimilmente negli altri, avesse la facoltà di votare e di concorrere dunque in tal modo a decidere le sorti dell'imputato.<sup>2</sup> Si tratta di un'opinione molto suggestiva sulla quale vale la pena di tornare in chiusura di questo contributo per cercare quanto meno di fare luce sulle ragioni che stanno alla base della convinzione del grande studioso, sebbene la pressoché totale assenza di fonti non consenta di prendere posizioni definitive.

Sono pochi e piuttosto eterogenei anche i testi che forniscono indicazioni valide per ricostruire il ruolo del *quaesitor* e per comprenderne l'esatto peso all'interno delle dinamiche processuali; ciò nondimeno ritengo vi siano elementi sufficienti per riflettere e per riconsiderare quanto in letteratura è spesso dato per presupposto.

Naturalmente non tutte le testimonianze sono parimenti significative: è necessario anzitutto distinguere un uso tecnico-processuale del vocabolo *quaesitor* da uno prettamente letterario; inoltre occorre circoscrivere cronologicamente l'indagine. Benché come vedremo non manchino spunti di riflessione interessanti già a partire dalla seconda metà del II sec. a.C., l'obiettivo va senza dubbio puntato sul periodo che ha inizio con la riforma di Silla, quando cioè il sistema delle *quaestiones* si è stabilizzato. La stragrande maggioranza delle notizie che possediamo riguardo al *quaesitor* si colloca entro questo lasso di tempo e, in questo senso, Cicerone è certamente il nostro testimone privilegiato.

<sup>1</sup> Cfr. per tutti A.H.J. GREENIDGE, *The Legal Procedure in Cicero's Time*, London 1901, 495; W. KUNKEL, *Untersuchungen des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, München 1962, 16 nt. 29.

<sup>2</sup> TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, 208 e nt. 4.

Nel linguaggio comune di epoca ciceroniana<sup>3</sup> il *quaesitor* è il presidente di giuria di una procedura *per quaestionem* senza alcuna ulteriore specificazione, come confermato dall'importante testimonianza di Varrone: [...] *qui quaestionum iudicia exercent quaes<i>tores dicti*.<sup>4</sup>

Il tentativo è quello di verificare in concreto se i *quaesitores* intervenissero, ed in che modo, sul processo, appuntando l'attenzione sui passi in cui vi è un'esplicita menzione del *quaesitor*,<sup>5</sup> ma anche ricavando qualche informazione ulteriore da espressioni più generiche con le quali, nelle orazioni ciceroniane, si fa riferimento al presidente della *quaestio*.

2. Il primo passo da prendere in considerazione è un brano dell'orazione in difesa di Silla, imputato di *vis*, dal quale emerge una partecipazione attiva del *quaesitor* ad una procedura peculiare quale la *quaestio servorum*, l'interrogatorio sotto tortura degli schiavi (Cic. *Sull.* 78):

*Quaestiones nobis servorum accusator ac tormenta minitatur. In quibus quamquam nihil periculi suspicamur, tamen illa tormenta gubernat dolor, moderatur natura cuiusque cum animi tum corporis, regit quaesitor, flectit libido, corrumpit spes, infirmit metus, ut in tot rerum angustiis nihil veritati loci relinquatur.*

Alla medesima discussione circa l'efficacia delle dichiarazioni rese sotto tortura è dedicato *Rhet. Her.* 2.10:

*Contra quaestiones hoc modo dicemus: primum maiores voluisse certis in rebus interponi quaestiones, cum, quae vere dicerentur, sceirei, quae falso in quaestione pronuntiarentur, refelli possent, hoc modo: quo in loco quid positum sit, et si quid esset simile, quod videri aut aliquo simili signo percipi posset; deinde dolori credi non oportere, quod alius alio recentior sit in dolore, quod ingeniosior ad eminiscendum, quod denique saepe scire aut suspicari possit, quid quaesitor velit audire; quod cum dixer<it>, intellegat sibi finem dolor<is> futurum.*

La formulazione del testo induce a ritenere che sia il *quaesitor* in prima persona a condurre l'interrogatorio, in specie con riferimento alla accennata utilità per colui che è sottoposto a tortura di riferire quanto il *quaesitor* stesso desidera udire.

<sup>3</sup> A fronte dell'impiego da parte di Cicerone del termine *quaesitor* per indicare il presidente del processo *de repetundis*, lo Pseudo-Asconio (*Verr.* p. 215 St.) precisa: *Praetor de pecuniis repetundis quaestionem exercens. Nam proprie «quaesitores» dicuntur criminalium quaestionum, ut Virgilius: «Quaesitor Minos urnam movet»*. Cfr. a riguardo C. MASI DORIA, *Quaesitor urnam movet*, Napoli 2003, 27.

<sup>4</sup> Varro *ling.* 5.81, su cui cfr. anche *infra*, nt. 26. Si veda in tal senso anche Serv. *Aen.* 6.432: *Quaesitores sunt qui exercendis quaestionibus praesunt*.

<sup>5</sup> Cic. *Verr.* 1.29; *Font.* 21; *Cluent.* 55; *Sull.* 78; *Planc.* 43; *Vatin.* 34; *S. Rosc.* 85; *Brut.* 200; *de orat.* 2.245; *ad Q. fr.* 3.3.3.

Più in generale, notizie circa il ruolo rivestito dal presidente di giuria nell'audizione dei testimoni<sup>6</sup> possono ricavarsi dalla l. 32 della *lex Tabulae Bembinae*.

Significativo in particolare ritengo sia il potere che il pretore ha di compiere una valutazione circa la rilevanza dei testi:

[*pr(aetor) quei ex b(ace) l(ege) quaeret, ubei] audierit quod eius rei quaerundai censeant referre et c[ausam noverit, testibus dumtaxat (duodequinguinta) denuntia]re iubeto.*

Anche in questo contesto, il compito del pretore non pare essere circoscritto alla mera presidenza delle udienze,<sup>7</sup> e potrebbe trovare conforto l'ipotesi, già avanzata da Rudorff<sup>8</sup> e da Pugliese<sup>9</sup> e riproposta da Venturini,<sup>10</sup> secondo la quale il contenuto della norma perduta alla l. 35 (*praetor utei interroget [...]*) avrebbe riconosciuto al pretore il diritto di interrogare personalmente i testimoni.

Indicazioni interessanti circa la centralità della figura del *quaesitor* possono poi essere tratte dalla *Pro Plancio*.

Il *quaesitor* incaricato di presiedere la corte<sup>11</sup> chiamata a giudicare Plancio, accusato in base alla *lex Licinia de sodaliciis*<sup>12</sup> del 55 a.C., è C. Alfius Flavius;<sup>13</sup> a lui Cicerone si

<sup>6</sup> Sul tema cfr. anche Cic. *de orat.* 2.243 ss. Si parla delle facezie utili per guadagnarsi l'animo dei giudici; in specie, si tratta di un lungo *excursus* dedicato al ridicolo. Il discorso è tenuto da Cesare Strabone che affronta in questa parte le varie specie di ridicolo, e dal § 244, il ridicolo basato sulle parole. Il *quaesitor* conduce l'interrogatorio dei testi ed è invitato ad autorizzare una domanda (§ 245: *Pusillus testis processit. «Licet» inquit «rogare?» Philippus. Tum quaesitor properans «modo breviter»*). Ancora, sul compito del *quaesitor* di garantire un corretto svolgimento delle deposizioni, cfr. *Rhet. Her.* 4.47.

<sup>7</sup> Si veda sempre alla l. 32, anche l'emanazione di provvedimenti tesi ad imporre la comparizione in giudizio di quanti fossero stati indicati come testi (*facito omnes adsient testimoniumque deicant*). Sul punto cfr. C. VENTURINI, *Studi sul crimen repetundarum nell'età repubblicana*, Milano 1979, 180: lo studioso sottolinea come il ruolo del pretore si specificasse oltre che in una funzione di coordinamento e di stimolo rispetto all'attività delle parti, anche in una serie di interventi concreti alla luce dei quali l'imperativo *praetoris quaestio esto* e le espressioni di analogo significato ricorrenti nel testo epigrafico, finalizzate a definire l'attività del magistrato, trovano oggettiva giustificazione.

<sup>8</sup> A.E. RUDORFF, *Ad legem Aciliam de pecuniis repetundis*, Berolini 1862, 463 s.

<sup>9</sup> G. PUGLIESE, *Processo privato e processo pubblico*, in *Riv. Dir. Proc.* 3/1 (1948) 75 s.

<sup>10</sup> VENTURINI, *Crimen repetundarum* cit., 181.

<sup>11</sup> Si trattava di una corte non stabile (KUNKEL, *Quaestio* cit., 748; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1998, 155 nt. 160) e capitale (Cic. *Planc.* 31: *Pater vero inquit etiam obesse filio debet. O vocem duram atque indignam tua probitate, Lateranensis! Pater ut in iudicio capitis, pater ut in dimicatione fortunarum, pater ut apud talis viros obesse filio debeat?*).

<sup>12</sup> La grande severità di questa legge consisteva nello stabilire un tribunale speciale che in gran parte veniva formato dall'accusatore il quale aveva facoltà di scegliere il *quaesitor* ed anche le quattro tribù dalle quali si dovevano prendere i giudici (*Schol. Bob. argum. pro Planc.* p. 152 St.).

<sup>13</sup> Cic. *Planc.* 43: *Et si quaesitor huic edendus fuisset, quem tandem potius quam hunc C. Alfium quem habet, cui notissimus esse debet, vicinum tribuleum gravissimum hominem iustissimum que edidisset?* Su A. Flavius cfr. M.C. ALEXANDER, *Trials in the Late Roman Republic 149 BC to 50 BC*, Toronto 1990, 142 s. nt. 3.

rivolge direttamente al termine della sua orazione difensiva, invocando l'assoluzione del suo cliente.<sup>14</sup>

Alla luce della simmetria individuabile nel discorso di Cicerone (*teque, C. Flave, oro et obtestor [...] ut mihi per hos conserves eum per quem me tibi et his conservatum vides*) la responsabilità della decisione finale sembrerebbe ricadere sui giudici, ma è netta l'impressione che il presidente fosse dotato di un forte potere di indirizzo che mi pare possa essere assimilato a quello del celebre L. Cassio Longino Ravilla il quale era solito, come ci riferisce Asconio, stimolare i giurati da lui presieduti ad interrogarsi sul movente del crimine sul quale erano chiamati ad esprimersi:

*<Is> quotiens quaesitor iudicii alicuius esset, in quo quaerebatur de homine occiso, suadebat atque etiam praeibat iudicibus hoc, quod Cicero nunc admonet, ut quaeretur, cui bono fuisset perire eum de cuius morte quaeritur.*<sup>15</sup>

3. Accanto ai pochi ma significativi testi che mostrano interventi concreti del *quaesitor* nello svolgersi dell'*iter* processuale,<sup>16</sup> vi sono, come detto, passi tratti essenzial-

<sup>14</sup> Cic. *Planc.* 104: *Tēque, C. Flave, oro et obtestor, qui meorum consiliorum in consulatu socius, periculorum particeps, rerum, quas gessi, adiutor fuisti meque non modo salvum semper, sed etiam ornatum florentemque esse voluisti, ut mihi per hos conserves eum per quem me tibi et his conservatum vides.* Cicerone si rivolge direttamente al presidente della giuria in altre due occasioni (Cic. *S. Rosc.* 12; *Verr.* 1.51-52).

<sup>15</sup> Ascon. *Mil.* p. 39 St. = p. 45 Cl.; Cassio Longino Ravilla, *quaesitor* cui fu affidato il processo alle Vestali, era noto per la sua estrema severità (cfr. anche Cic. *S. Rosc.* 84). L'accento posto da Asconio sulla sua asprezza unitamente al ricorrere di elementi considerati tipicamente inquisitori quale il ricorso alla tortura degli schiavi, hanno indotto taluni a ritenere – pur in presenza di un'esplicita menzione di *accusatores* e *iudices* (cfr. Val. Max. 6.8.1) e di una moneta coniata nel 63 a.C. che suggeriva la partecipazione al processo di una giuria munita di diritto di voto – che la *quaestio de incestu ex lege Peducaea* fosse stata condotta secondo il modello delle vecchie *quaestiones* unilaterali. Tale convinzione, probabilmente condizionata dal pregiudizio circa la supposta incompatibilità tra centralità della figura del *quaesitor* e presenza di giurati votanti, credo vada quanto meno revocata in dubbio. Fermo restando quanto detto a proposito della *quaestio servorum* (cfr. *supra*, Cic. *Sull.* 78 e *Rhet. Her.* 2.10), non mancano accenni alla severità dei *quaesitores* anche in processi la cui struttura bilaterale è fuori discussione: si vedano in tal senso Sall. *Iug.* 40.4 (*igitur ceteris metu percussis M. Scaurus, quem legatum Bestiae fuisse supra docuimus, inter laetitiam plebis et suorum fugam, trepida etiam tum civitate, quom ex Mamilia rogatione tres quaesitores rogarentur, effecerat, uti ipse in eo numero crearetur. Sed quaestio exercita aspere violenterque [...]*), ma anche Cic. *S. Rosc.* 85 ove il pretore M. Fannio, che presiede la corte chiamata a giudicare S. Roscio, reo di parricidio, è definito *vir contra audaciam fortissimus* e Cic. *ad Q. fr.* 3.3.3 (il *quaesitor* del processo capitale *ex lege Cornelia de maiestate* intentato nel 54 a.C. contro Gabinio, *Alfius Flavus*, è, ci dice Cicerone, *gravis et firmus*).

<sup>16</sup> Un'ulteriore indicazione in tal senso fornisce un'opera di Cicerone meno tecnica quale il *Brutus*; nel contesto di una digressione sul giudizio che la moltitudine ed i competenti danno su un oratore, si inserisce il § 200. Non c'è alcun accenno ad un processo specifico o ad uno specifico reato: è un discorso generico dal quale però emerge in modo netto il ruolo di guida sul processo del *quaesitor* cui i giudici possono rivolgersi affinché rinvii la causa (Cic. *Brut.* 200: *videt oscitantem iudicem, loquentem cum altero, non numquam etiam circumferentem, mittentem ad horas, quaesitorem ut dimittat rogantem: intellegit oratorem in ea causa non adesse qui possit animis iudicum admoveere orationem tamquam fidibus manum*). Analogamente, si trova l'espressione *iudicium dimittere* già nella *lex Tabulae Bembinae* alla l. 71.

mente da orazioni ciceroniane dai quali più in generale si desume l'importanza del suo ruolo.

Si ricava innanzitutto qualche indicazione interessante dall'*actio prima* delle *Verrine*.

Cicerone si dilunga ad illustrare i tentativi dell'imputato che puntava a fare slittare il suo processo all'anno successivo.

Verre in tal modo si sarebbe trovato innanzi alla *quaestio de repetundis* presieduta non dal temuto pretore del 70 a.C. Manio Acilio Glabrione,<sup>17</sup> bensì – ed è un dato la cui importanza è più volte sottolineata<sup>18</sup> – dall'amico Marco Cecilio Metello, già giudice quell'anno e *praetor de repetundis* designato per il 69, a sua volta invisato a Cicerone.<sup>19</sup>

La sensazione che il *quaesitor* potesse in qualche misura condizionare l'esito del procedimento si rafforza alla luce delle amare considerazioni di Cicerone sul cattivo funzionamento dei processi per concussione, dalle quali si desume con chiarezza l'utilità che deriverebbe all'imputato dall'eventuale corruzione non solo dei giudici ma anche del pretore-presidente.<sup>20</sup>

Di un caso di corruzione di un *quaesitor*, C. Iunius, presidente di una *quaestio de veneficis* nel 74 a.C., siamo a conoscenza grazie alla *Pro Cluentio*. La vicenda è nota: Cluenzio è accusato innanzi alla *quaestio de veneficis* del 66 a.C. di aver avvelenato il patrigno Oppianico otto anni dopo averlo fatto condannare per veneficio innanzi alla *quaestio* presieduta da C. Iunius, probabilmente grazie al denaro con cui si diceva avesse comprato il voto della maggioranza dei giudici.

Cicerone dedica gran parte della sua orazione difensiva al tentativo di confutare l'idea diffusa che il *iudicium Iunianum* fosse stato alterato dalla corruzione, cercando di distogliere l'attenzione dal fatto che dopo quel processo alcuni giurati, il loro presidente C. Iunius e lo stesso Cluenzio erano stati variamente puniti.

Ferma restando l'abilità di Cicerone nel confondere le acque<sup>21</sup> e nel cercare di ridurre le colpe di Iunius a mere inadempienze procedurali,<sup>22</sup> quest'ultimo, al pari dei

<sup>17</sup> Cic. *Verr.* 1.29. Sul timore dell'imputato Scauro nei confronti del presidente della corte *de repetundis* Catone cfr. anche Ascon. *Scaur.* p. 23 St.

<sup>18</sup> Cic. *Verr.* 1.10,21,26. Sulla sottolineata importanza del fatto che il *quaesitor* sia equo cfr. Cic. *Font.* 21.

<sup>19</sup> Estremamente significative mi paiono le parole con le quali Cicerone esprime la sua preoccupazione circa la possibilità di trovare Metello a presiedere il tribunale che deve giudicare Verre: Cic. *Verr.* 1.31-32: [...] *ita defessa ac refrigerata accusatione rem integram ad M. Metellum praetorem esse venturam. Quem ego hominem, si eius fidei diffisus essem, iudicem non retinuissem; nunc tamen hoc animo sum ut eo iudice quam praetore hanc rem transigi malim, et iurato suam quam iniurato aliorum tabellas committere.*

<sup>20</sup> Cic. *Verr.* 1.41.

<sup>21</sup> Cicerone infatti *se tenebras offudisse iudicibus in causa Cluentii gloriatus est*: Quint. *inst.* 2.17.21; non va dimenticato che Poratore, nella *Pro Caecina*, mostrava chiaramente di considerare il *iudicium Iunianum* inficiato dalla corruzione.

<sup>22</sup> Cic. *Cluent.* 91.

giurati coinvolti, avrebbe subito una condanna pronunciata in base alla *lex repetundarum*,<sup>23</sup> per aver ricevuto denaro affinché si giudicasse in senso sfavorevole ad Oppianico.<sup>24</sup>

Il dato, trattandosi di una vicenda avente ad oggetto non un generico complotto ma una vera e propria compravendita di voti,<sup>25</sup> sembrerebbe ancora una volta mal conciliarsi con l'idea che il *quaesitor* fosse dotato soltanto di un mero potere di direzione del processo.

Una conferma del ruolo di grande centralità rivestito dal *quaesitor* mi pare giunga dal testo della *lex Cornelia de sicariis et veneficis*, unica formula relativa ad una *quaestio perpetua* capitale che sia stata conservata quasi letteralmente (Ulp. 7 *off. procons.*, *Coll.* 1.3.1):

*Capite primo legis Corneliae de sicariis cavetur, ut is praetor iudexve quaestionis cui sorte obvenit quaestio de sicariis eius quod in urbe Roma propiusve mille passus factum sit, uti quaeratur cum iudicibus, qui ei ex lege sorte obvenierint, de capite eius, qui cum telo ambulaverit hominis necandi furtive faciendi causa, hominemve occiderit, cuiusve id dolo malo factum erit.*

Il *quaesitor* appare come l'esclusivo destinatario dell'incarico di *quaerere*, pur con la decisiva aggiunta di quel *cum iudicibus* che attualizza e rende compatibile con il sistema bilaterale in vigore «un'espressione tecnica vecchia di secoli, in cui è racchiusa l'essenza della vecchia *quaestio* capitale unilaterale».<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Così G. PUGLIESE, *Aspetti giuridici della Pro Cluentio di Cicerone*, in *Iura* 21 (1970) 169.

<sup>24</sup> Cic. *Cluent.* 90: [...] *Dicat qui voti hodie de illo populo concitato, cui tum populo mos gestus est, qua de re Iunius causam dixerit; quemcumque rogaveris, hoc respondebit, quod pecuniam acceperit, quod innocentem circumvenierit* [...]; Cic. *Cluent.* 92: [...] «*Ergo*» inquit «*idcirco infestus tum populus Romanus fuit C. Iunio, quod illud iudicium corruptum per eum putabatur*».

<sup>25</sup> Cfr. PUGLIESE, *Aspetti giuridici* cit., 168: lo studioso sostiene che la norma della *lex Cornelia de sicariis* di cui discorre a lungo Cicerone non è certo la più adatta alla fattispecie. Da un lato essa prescinde dal versamento e dall'accettazione di denaro, dall'altro esige un *coire* o un *convenire*: qui si è invece alle prese con un semplice caso di corruzione giudiziale.

<sup>26</sup> D. MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare*, Padova 1989, 240. Cfr. anche E. LEVY, *Gesammelte Schriften*, Köln-Graz 1963, 332. Sembra esservi una stretta relazione tra il giudizio capitale ed il termine *quaesitor*, sull'origine del quale siamo peraltro informati dal già citato testo di Varrone: *quaestores a quaerendo, qui conquirent publicas pecunias et maleficia, quae triumviri capitales nunc conquirunt; ab his postea qui quaestionum iudicia exercent quaestores dicti* (sul frammento cfr. D. MANTOVANI, *Il pretore giudice criminale in età repubblicana*, in *Athenaeum* 78 [1990] 32 s., secondo cui i *quaestores rerum capitalium quaerendarum causa* erano incaricati non solo di cercare il responsabile ma di decidere le sorti del suo *caput*). Il vocabolo *quaesitor* dunque, che, come abbiamo visto, all'epoca di Cicerone designava ogni presidente di *quaestio*, potrebbe essere stato originariamente riservato a chi era incaricato di presiedere una corte capitale, e solo successivamente impiegato nelle *quaestiones* non capitali.

Si tratta di un'ipotesi rispetto alla quale non è possibile avere certezze. Potrebbe essere significativo il fatto che nella *lex Tabulae Bembinae* il termine *quaesitor* non compaia mai, pur essendo svariate le espressioni con le quali si fa riferimento al pretore-presidente.



Un breve squarcio infine dell'*Eneide* virgiliana rafforza l'impressione che la figura del *quaesitor* fosse tutt'altro che marginale (Verg. *Aen.* 6.431-433):

*Nec vero hae sine sorte datae, sine iudice, sedes:  
quaesitor Minos urnam movet, ille silentum  
consiliumque vocat vitasque et crimina discit.*

Il passo, recentemente analizzato nel dettaglio dalla Masi Doria,<sup>27</sup> rimanda immediatamente ad un momento della procedura *per quaestionem*, la costituzione del collegio giudicante, primo atto della quale era l'estrazione a sorte, compiuta dal presidente della *quaestio*, di un certo numero di nomi appositamente inseriti nell'urna.

Virgilio farebbe riferimento ad una estrazione finalizzata alla convocazione di un *consilium* di *iudices* che potesse consentire al *quaesitor* Minosse di *discere*, di studiare cioè le vite ed i crimini dei defunti per deciderne la giusta collocazione nell'Ade.

Per la Masi Doria questa interpretazione non risente del fatto che al v. 431 *sine iudice* sia al singolare, e a questo proposito le parole della studiosa mi paiono essere estremamente significative: «oltre all'evidente esigenza metrica, *iudex* pone al centro dell'interesse del lettore Minosse [...]. E qui si può, forse, notare una raffinatezza giuridica del poeta, che costruisce l'immagine riferendosi al *quaesitor*, a quella particolare funzione di presidenza che mantiene centralità [...] rispetto al *consilium*, rappresentata anche dal titolo conferito al personaggio mitologico».<sup>28</sup>

4. Un discorso a parte merita la questione relativa al presunto diritto di voto del *quaesitor*.

Mommsen, che come detto sostiene questa teoria,<sup>29</sup> fa leva essenzialmente sulla dettagliata testimonianza di Asconio relativa al processo capitale subito da T. Annio Milone nel 52 a.C. sulla base della *lex Pompeia de vi*.<sup>30</sup>

In base alla suddetta legge venne scelto tra gli ex consoli tramite elezione popolare Lucio Domizio Enobarbo quale *quaesitor*:<sup>31</sup> Asconio descrive con dovizia di particolari tanto la procedura di costituzione del collegio giudicante quanto l'esito della votazione conclusiva.

<sup>27</sup> MASI DORIA, *Quaesitor* cit., 3-34.

<sup>28</sup> MASI DORIA, *Quaesitor* cit., 11-12. Il *quaesitor* Minosse ricorre in altri circostanze: cfr. Sen. *Ag.* 23; Claud. *In Ruf.* 476.

<sup>29</sup> Cfr. *supra*, § 1.

<sup>30</sup> Sul contesto storico della vicenda cfr. E. CIACERI, *Cicerone e i suoi tempi* II, Milano-Genova-Roma-Napoli 1930, 140 ss.

<sup>31</sup> Ascon. *Mil.* p. 35 St. = p. 38 Cl.: *Perlata deinde lege Pompeia, in qua id quoque scriptum erat, ut quaesitor suffragio populi ex iis qui consules fuerant crearetur, statim comitia habita creatusque erat L. Domitius Abenobarbus quaesitor.*

Secondo le norme stabilite, i primi tre giorni del processo sarebbero stati dedicati all'audizione dei testi, nel quarto avrebbero avuto luogo i preparativi per il sorteggio dei giurati, il quinto giorno, sentite accusa e difesa e formata la corte giudicante, sarebbe stata pronunciata la sentenza (p. 36 St. = p. 39 Cl.):

*Citati deinde testes secundum legem quae, ut supra diximus, iubebat ut, prius quam causa ageretur, testes per triduum audirentur, dicta eorum iudices consignarent, quarta die adesse omnes [in diem posterum] iuberentur ac coram accusatore ac reo pilae, in quibus nomina iudicum inscripta essent, aequarentur; dein rursus postera die sortitio iudicum fieret unius et LXXX: qui numerus cum sorte obtigisset, ipsi protinus sessum irent; tum ad dicendum accusator duas horas, reus tres haberet, resque eodem die illo iudicaretur; prius autem quam sententiae ferrentur, quinos ex singulis ordinibus accusator, totidem reus reiceret, ita ut numerus iudicum relinqueretur, qui sententias ferrent, quinquaginta et unus.*

Il commentatore ciceroniano testimonia come la composizione definitiva della giuria sia risultata dall'estrazione a sorte di 27 nominativi da ciascuno dei tre gruppi di candidati corrispondenti alle tre classi di giudici previste dalla vigente *lex Aurelia* e preventivamente formati.

Gli 81 membri così scelti assisterono alla fase dibattimentale e quindi, *prius quam sententiae ferrentur*, 30 di essi furono esclusi dall'ufficio a seguito della *reiectio* di 5 nominativi da ognuno dei tre gruppi compiuta dall'accusatore e dall'accusato.

Asconio quindi dà conto dell'esito della votazione che ha decretato la condanna di Milone (p. 45 St. = p. 53 Cl.):

*Peracta utrimque causa singuli quinos accusator et reus senatores, totidem equites <et> tr. aerarios reiecerunt, ita ut unus et L sententias tulerint. Senatores condemnauerunt XII absoluerunt VI; equites condemnauerunt XIII, absoluerunt IIII; tr. aerarii condemnauerunt XIII, absoluerunt III.*

Risulta, a conti fatti, che a votare siano stati 18 senatori, 17 cavalieri e 16 *tribuni aerarii*, e il dato appare in contrasto tanto con la disciplina della *lex Aurelia* quanto con la procedura descritta dallo scoliaste, caratterizzata dalla rigida equivalenza numerica dei tre gruppi in ogni sua fase, quella della formazione delle *pilae*, quella della *sortitio* degli 81 nomi, quella della successiva *reiectio* di 30.

Nel cercare una spiegazione, sembra da escludersi che l'anomalia rilevata possa ascrivarsi ad un errore materiale<sup>32</sup> di Asconio, non solo per la precisione della sua descrizione, ma anche, elemento assai significativo, per il ricorrere della stessa cifra complessi-

<sup>32</sup> Così F. HITZIG, *Die Herkunft des Schwurgerichts im römischen Strafprozess*, Zürich 1909, 13 s.

va per ciascuna classe di giurati nel resoconto del commentatore relativo al processo successivamente subito da M. Saufeio innanzi alla medesima *quaestio*.<sup>33</sup>

Il dato relativo ai 18 senatori votanti, che mi pare indiscutibile, non può spiegarsi se non presupponendo, al pari del Mommsen,<sup>34</sup> che il *quaesitor* Lucio Domizio Enobarbo abbia votato e che, in qualità di ex console, abbia incrementato di un'unità i 17 voti dei giudici di rango senatorio.

Se certamente non è possibile trarre conclusioni generali, tanto più sulla base di un processo 'd'occasione', una prima verifica può essere compiuta relativamente alla *quaestio de vi* 'ordinaria', quella cioè istituita dalla *lex Plautia*.

La *quaestio de vi ex lege Pompeia* è sì una *quaestio extra ordinem*<sup>35</sup> caratterizzata da un giudizio più agile e rapido rispetto a quello ordinario, probabilmente a danno degli accusati. Ciò nondimeno le formalità proprie del modello accusatorio sono rispettate,<sup>36</sup> così come il ruolo della giuria,<sup>37</sup> la sua consistenza numerica – 51 votanti al pari di quanto previsto dalla *lex Plautia de vi*<sup>38</sup> – nonché l'applicazione dell'allora vigente *lex Aurelia*.<sup>39</sup>

<sup>33</sup> *Mil.* pp. 45 s. St. = pp. 54 ss. Cl.: *Post Milonem eadem lege Pompeia primus est accusatus M. Saufeius M.f., qui dux fuerat in expugnanda taberna Bovillis et Clodio occidendo. Accusaverunt eum L. Cassius, L. Fulcinius C.f., C. Valerius; defenderunt M. Cicero, M. Caelius, obtineruntque u tuna sententia absolveretur. Condemnaverunt senatores X, absolverunt VIII; condemnaverunt equites R. VIII, absolverunt VIII; sed ex tr. aerariis X absolverunt, VI damnaverunt [...].*

<sup>34</sup> MOMMSEN, *Strafrecht* cit., 199 nt. 2. Per il grande studioso a discapito del gruppo dei *tribuni aerarii* che avrebbe subito una corrispondente decurtazione per salvaguardare il numero complessivo di 51 votanti. Per VENTURINI (*Crimen repetundarum* cit., 188-189 nt. 145), l'inferiorità numerica dei *tribuni aerarii* sarebbe da ricondurre più semplicemente all'assenza al momento del voto di un membro di tale gruppo di giurati.

<sup>35</sup> MOMMSEN, *Strafrecht* cit., 197 ss. e 207 s., riferisce le sue considerazioni circa la facoltà per il *quaesitor* di concorrere al voto espresse a proposito della *quaestio de vi ex lege Pompeia* a tutte le *quaestiones extra ordinem* poste in essere con la partecipazione del popolo: «Dasselbe ist hinsichtlich der vorher aufgezählten Specialquästionen geschehen [...]». Hanno tale carattere le *quaestiones* istituite nel 113 a.C. dalla *lex Peducaea* per lo scandalo delle Vestali; nel 109 a.C. dalla *lex Mamilia* contro i complici di Giugurta; nel 104 a.C. dalla *lex Norbana* per il trafugamento dell'oro di Tolosa; nel 90 a.C. dalla *lex Varia* contro i fomentatori della rivolta dei *socii*; nel 61 a.C. dalla *lex Fufia* per il sacrilegio di Clodio; nel 43 a.C. dalla *lex Pedia* contro gli uccisori di Cesare (cfr. SANTALUCIA, *Diritto e processo* cit., 125 s.). Tra esse si trova esplicita menzione di *quaesitores* solo nella *rogatio Mamilia* su cui cfr. *supra*, nt. 16.

<sup>36</sup> *Ascon. Mil.* p. 35 St. = p. 39 Cl. Sul punto cfr. KUNKEL, *Untersuchungen* cit., 59 e nt. 224; E.S. GRUEN, *The Last Generation of the Roman Republic*, Berkeley 1974, 338 ss.

<sup>37</sup> Unica eccezione la scissione del procedimento in due momenti distinti dalla quale discendeva la situazione, sottolineata anche da Cesare (*ciu.* 3.1.4), per cui a pronunciare la sentenza non vi erano tutti i giudici che in precedenza avevano ascoltato le testimonianze. Sul punto cfr. GREENIDGE, *Legal Procedure* cit., 394 ss. e GRUEN, *Last Generation* cit., 236 ss.

<sup>38</sup> *Ascon. Mil.* p. 46 St. = p. 55 Cl. Sul numero dei componenti della giuria nelle *quaestiones de vi* cfr. W. KUNKEL, *Quaestio*, in *REXXIV* (1963) 755 e SANTALUCIA, *Diritto e processo* cit., 163.

<sup>39</sup> L'albo di giudici formato da Pompeo comprendente 360 nomi, numero assai più scarso di quello consueto che soleva formarsi in base alla *lex Aurelia*, si spiegherebbe con la volontà di scegliere giudici onesti e severi, 120 per ciascun ordine (*Cic. Mil.* 21).

Inoltre, tanto Cicerone quanto il suo commentatore Asconio, nel soffermarsi sulle su citate anomalie procedurali della *quaestio de vi ex lege Pompeia*, non fanno cenno alcuno a deroghe relative alle competenze proprie del *quaesitor*: mi pare dunque verosimile ritenere che le facoltà di Enobarbo<sup>40</sup> potessero essere analoghe a quelle del presidente della *quaestio de vi ex lege Plautia*.

Peraltro, quanto sappiamo a proposito di quest'ultima corte sembra compatibile con l'idea di un presidente di giuria munito del diritto di voto.

La *quaestio*, pur permanente in quanto basata su una legge per un numero indefinito di casi, non era dotata di una presidenza annale; quando fosse stata elevata un'accusa, il pretore urbano ne affidava la presidenza ad un *quaesitor*.<sup>41</sup> Uno scolio a Cic. *Vatin.* 34<sup>42</sup> attesta che la scelta del *quaesitor* avveniva per estrazione a sorte o, forse, tramite *reiectio* da parte dell'accusatore e dell'imputato,<sup>43</sup> ed è assolutamente condivisibile l'opinione del Mommsen<sup>44</sup> secondo cui il presidente era preso tra i giurati e dunque logicamente legittimato a concorrere con il suo voto alla formazione della sentenza.<sup>45</sup>

Lo stato delle fonti non consente ulteriori sviluppi:<sup>46</sup> indipendentemente però dal fatto che il *quaesitor* avesse o meno il diritto di concorrere sempre con il proprio voto

<sup>40</sup> Cic. *Mil.* 22: *Quod vero te, L. Domitii, huic questioni praeesse* [...]. Anche il linguaggio è quello tipicamente utilizzato da Cicerone per fare riferimento al presidente di una *quaestio* (cfr. ad es. Cic. *Cluent.* 89).

<sup>41</sup> SANTALUCIA, *Diritto e processo* cit., 155 s. e nt. 162.

<sup>42</sup> *Schol. Bob.* p. 150 St.: *Haec facta sunt cum reus esset de vi P. Vatinius accusante C. Licinio. Nam cum praetor C. Memmius quaesitorem sortito facere vellet et Vatinius postularet ut ipse <et> accusator suus mutuas reiectiones de quaesitoribus facerent – ipsius etenim Vatinii lege, quam tulerat in tribunatu, non satis aperte neque distinte apparebat utrum sorte quaesitor esset deligendus an vero mutua inter adversarios facienda reiectione* [...].

<sup>43</sup> In base alla *lex Vatinia de reiectione iudicum* del 59 a.C.

<sup>44</sup> MOMMSEN, *Strafrecht* cit., 206 e 208 nt. 3; cfr. in tal senso anche VENTURINI, *Crimen repetundarum* cit., 191 s. e nt. 154.

<sup>45</sup> Il fatto che il *quaesitor* potesse essere scelto mediante *reiectio* delle parti ne sottolinea l'assimilazione ai giudici.

<sup>46</sup> MOMMSEN (*Strafrecht* cit., 206 e 647 nt. 3), vede più di un parallelismo tra *quaestio de vi* e *quaestio de sicariis et de veneficiis*. Lo studioso sostiene che il *iudex quaestionis* sarebbe stato introdotto dopo un periodo nel quale la presidenza della *quaestio de sicariis et de veneficiis* era affidata, al pari di quanto visto a proposito della *quaestio de vi*, ad un giurato in qualità di *quaesitor*. Egli cita a questo proposito L. Cassio Longino Ravilla definito, a suo parere non a caso, *quaesitor ac iudex* (Cic. *S. Rosc.* 85). Non vi sono però, all'infuori di semplici indizi come il numero dei giurati – 51, gli stessi della *quaestio de vi* – e di dubbi quali quello suscitato dall'appellativo *iudex (quaestionis)* attribuito agli *aedilicii* cui era affidato l'incarico di presiedere il tribunale, sufficienti elementi per stabilire se il *quaesitor* avesse la facoltà di votare. Grande significato rivestirebbe l'applicazione, ipotizzata da PUGLIESE, *Aspetti giuridici* cit., 179, ai danni dei protagonisti del *iudicium Iunianum* (cfr. *supra*, § 3) di una presunta norma della *lex Cornelia repetundarum*, analoga alla disposizione della *lex Iulia repetundarum* riferita da Macro (D. 48.11.3), che colpiva *qui, cum aliquam potestatem haberet, pecuniam ob iudicandum* [...] *acceperit* (basti pensare alla *quaestio de pecunia ob rem iudicandam capta* del 142 a.C. contro L. Hostilius Tubulus): si tratta tuttavia di una mera congettura, come evidenziato dall'autore stesso, che è impossibile verificare.

alla formulazione della sentenza, si può ipotizzare che fosse chiamato a stimolare e a guidare nella decisione i giudici da lui presieduti;<sup>47</sup> la sua partecipazione attiva alla tortura degli schiavi,<sup>48</sup> all'interrogatorio dei testimoni,<sup>49</sup> e gli ulteriori indizi raccolti,<sup>50</sup> inducono quanto meno a revocare in dubbio l'idea diffusa che si trattasse della pallida ombra dell'antico *quaesitor*, e che, come tale, non gli fosse rimasto, rispetto al processo criminale *per quaestionem*, che il ruolo di moderatore.

<sup>47</sup> Cfr. *supra*, Ascon. *Mil.* p. 39 St. = p. 45 Cl. e Cic. *Planc.* 104.

<sup>48</sup> Cfr. *supra*, Cic. *Sull.* 78 e *Rhet. Her.* 2.10.

<sup>49</sup> Cfr. *supra*, Cic. *de orat.* 2.245.

<sup>50</sup> Cfr. *supra*, nt. 15 e § 3.

